

Delibera n° 1769

Estratto del processo verbale della seduta del
28 settembre 2018

oggetto:

DL 1/2012, ART. 11 - CONCORSO STRAORDINARIO PER LA COPERTURA DI SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL PRIVATO ESERCIZIO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA. INTEGRAZIONE DGR N. 1524/2018.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	assente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianfranco ROSSI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che l'art. 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria), come modificato dall'art. 23 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), ha introdotto diverse disposizioni relative all'istituzione di nuove sedi farmaceutiche e alla loro assegnazione mediante concorso straordinario da bandirsi da parte delle Regioni;

Visto il su citato articolo 11 del DL n. 1/2012 laddove dispone, in particolare, che:

- al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, nonché di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche il numero delle autorizzazioni è stabilito in una farmacia ogni 3.300 abitanti con la facoltà dell'apertura di una ulteriore farmacia, qualora la popolazione risulti eccedente in misura del 50 per cento rispetto al predetto parametro;
- spetta ai comuni, sentiti l'azienda sanitaria e l'ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, identificare le zone in cui collocare le nuove farmacie risultanti dall'applicazione del suddetto parametro, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio e tenendo conto dell'esigenza di garantire il servizio farmaceutico ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate;
- che *"Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla Regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*;
- *"(..) Entro sessanta giorni dall'invio dei dati di cui al comma 2, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono il concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle vacanti, fatte salve quelle per la cui assegnazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura concorsuale sia stata già espletata o siano state già fissate le date delle prove. (...)"*;
- *"Il numero delle farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'istituto nazionale di statistica"*;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 42, del 16.1.2013, con la quale l'Amministrazione regionale ha indetto il concorso straordinario per la copertura delle sedi farmaceutiche disponibili in base alle disposizioni del succitato art. 11 del DL n. 1/2012;

Atteso che la suddetta deliberazione n. 42/2013, in particolare, ha:

- preso atto che nella regione Friuli Venezia Giulia risultavano disponibili per il privato esercizio complessivamente 49 sedi farmaceutiche come riportate nell'elenco allegato al provvedimento;
- precisato, in relazione alle suddette sedi farmaceutiche, che sono fatte salve eventuali variazioni che dovessero intervenire per effetto di provvedimenti assunti in sede giurisdizionale connessi a pendenze o proposizioni di ricorsi giurisdizionali, anche non notificati all'Amministrazione regionale;

Dato atto che successivamente alla su citata DGR n. 42/2013 sono intervenuti, con riferimento all'elenco delle sedi, diversi atti di aggiornamento richiesti in ottemperanza a provvedimenti giurisdizionali e/o comunali di cui alle DGR n. 354/2014, n. 1438/2015 e n. 1781/2016;

Visto l'art. 11 del su citato DL n. 1/2012, laddove, al comma 6, stabilisce, tra l'altro, che *"la graduatoria deve essere utilizzata, per sei anni a partire dalla data del primo*

interpello effettuato per l'assegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario, con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, con le modalità indicate nei precedenti periodi del presente comma”;

Visti altresì:

- l'art. 1, comma 2, del bando di concorso di cui alla citata DGR n. 42/2013, il quale in conformità al su citato DL n.1/2012 dispone che “ *Il presente concorso straordinario si svolge per soli titoli per la formazione di una graduatoria unica regionale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili, comprensive delle sedi di nuova istituzione e di quelle vacanti, ai sensi dell'art. 11, del DL n. 1/2012, nonché per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori”;*
- l'art. 11 comma 1, lett. d), del suddetto bando, il quale dispone che “*durante il periodo di validità della graduatoria, le sedi non accettate dopo la scadenza del termine di cui alla lettera b), le sedi non aperte entro il termine decadenziale di 180 giorni dalla data di accettazione della sede, nonché le sedi resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori o per altra causa di esclusione e decadenza sono assegnate scorrendo la graduatoria con le medesime modalità dei punti precedenti”;*

Richiamato il decreto del Direttore dell'Area servizi assistenza primaria n. 545, del 23/07/2015, con il quale è stata approvata la graduatoria unica regionale del concorso straordinario, pubblicata sul BUR n. 31, del 5.8.2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1524, del 10 agosto 2018, recante “*DL 1/2012, art. 11 – Concorso straordinario per la copertura di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Friuli Venezia Giulia. Aggiornamento elenco sedi e rettifica DGR n. 42/2013*”, con la quale è stato aggiornato l'elenco delle sedi di cui all'Allegato 1 alla su citata DGR n. 42/2013, così come rettificata dalle DGR n. 354/2014, n. 1438/2015 e n. 1781/2016:

- cancellando la sede del Comune di Trieste n. 62 – P.le Cagni/Borgo San Sergio in ottemperanza alla sentenza del C.d.S. n. 611/2018;
- inserendo le sedi uniche dei Comuni di Cavasso Nuovo (PN), Forni di Sotto (UD) e Montenars (UD) resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate da parte di vincitori del concorso straordinario, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del DL n. 1/2012;

Viste le note prot. n. 36457, del 2.8.2018, e prot. n. 37972, del 10.8.2018, con le quali l'Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 3 “Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli” ha trasmesso le determinazioni del Centro di Risorsa Assistenza farmaceutica territoriale n. 544, del 30.7.2018 e n. 552, del 2.8.2018, assunte in merito alla sede farmaceutica unica del Comune di Ravascletto (UD);

Preso atto dalle suddette determinazioni che la sede farmaceutica di Ravascletto risulta quale ulteriore sede resasi vacante, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del DL n. 1/2012, con decorrenza dall'1.9.2018;

Precisato che, con riferimento alla suddetta sede, la ASS n. 3 ha rappresentato che si applica quanto disposto dall'art. 110 del R.D. n. 1265 del 27 luglio del 1934 “*Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie*” relativamente all'indennità di avviamento da determinarsi in valore, secondo le modalità di legge, da parte della azienda sanitaria di competenza;

Ritenuto, quindi, a fronte della vacanza della sede in parola a far data dall'1.9.2018, di aggiornare ulteriormente, ad integrazione della su richiamata DGR n. 1524 del 10 agosto 2018, l'elenco delle sedi farmaceutiche con l'inserimento della sede unica del Comune di Ravascletto (UD);

Ritenuto per quanto sopra esposto di:

- integrare la DGR n. 1524/2018 con l'inserimento della suddetta sede;

- prendere atto che anche per la suddetta sede si applica quanto disposto dall'art. 110 del R.D. n. 1265 del 27 luglio del 1934 con riferimento all'indennità di avviamento da determinarsi in valore, secondo le modalità di legge, da parte della azienda sanitaria di competenza;

Precisato che è confermata ogni altra previsione della citata DGR n. 1524/2018 non espressamente modificata dal presente provvedimento;

Dato atto che sono comunque fatte salve eventuali ulteriori variazioni che dovessero intervenire per effetto di provvedimenti assunti in sede giurisdizionale connessi a pendenze o proposizioni di ricorsi giurisdizionali, anche non notificati all'Amministrazione regionale, come già precisato nella citata DGR n. 42/2013;

Su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale all'unanimità

delibera

1. di integrare la DGR n. 1524/2018 con l'inserimento dell'ulteriore sede farmaceutica unica del Comune di Ravascletto (UD), resasi vacante ai sensi dell'art. 11 comma 6 del DL n. 1/2012, a decorrere dall'1.9.2018;
2. di prendere atto che per la suddetta sede si applica quanto disposto dall'art. 110 del R.D. n. 1265 del 27 luglio del 1934 con riferimento all'indennità di avviamento da determinarsi in valore, secondo le modalità di legge, da parte della azienda sanitaria di competenza;
3. di precisare che è confermata ogni altra previsione della citata DGR n. 1524/2018 non espressamente modificata dal presente provvedimento;
4. di dare atto, altresì, che sono comunque fatte salve eventuali ulteriori variazioni che dovessero intervenire per effetto di provvedimenti assunti in sede giurisdizionale connessi a pendenze o proposizioni di ricorsi giurisdizionali, anche non notificati all'Amministrazione regionale, come già precisato nella citata DGR n. 42/2013.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE